



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n.181 dei 11/06/2014 - 23/06/2014</b> <b>Udienza pubblica del 20/05/2014</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<b>Titolo:</b>  Impiego pubblico – Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Accesso all'impiego regionale tramite concorsi pubblici – Riserva di posti per il personale interno – Ricorso del Governo – <i>Ius superveniens</i> pienamente satisfattivo delle pretese del ricorrente – Disposizione <i>medio tempore</i> non applicata – Cessata materia del contendere.  <b>Testo:</b>  Viene dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5, recante disposizioni urgenti in varie materie, che prevede le riserve di posti a personale interno nei concorsi pubblici banditi dalla Regione. In seguito alla proposizione del ricorso, l'art. 12, comma 29, lett. b ), della legge regionale n. 6 del 2013 ha aggiunto il comma 2-bis al suddetto art. 10, precisando che il numero dei posti complessivamente riservati nei concorsi pubblici, non può essere superiore al 50 per cento di quello dei posti messi a concorso. Le modifiche alle norme regionali impugnate sono state considerate satisfattive e la Regione ha dichiarato che le norme censurate originarie non hanno avuto <i>medio tempore</i> applicazione.
<b>NOTE:</b>	<b>Atti oggetto del giudizio:</b>  legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 08/04/2013 n.5 art.10 co. 1 legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 08/04/2013 n.5 art.10 co. 2  <b>Parametri costituzionali:</b>  Costituzione art. 3 Costituzione art. 51 Costituzione art. 97



	statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4 co. 1
<b>Massima n. 2:</b>	<p><b>Titolo:</b></p> <p>Lavoro – Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Contenimento della spesa per il personale degli enti locali per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica – Irrilevanza delle spese relative all'utilizzo di lavoratori dei “cantieri di lavoro” comunali a finanziamento regionale – Divergenza con la normativa statale in materia di assunzioni di personale – Inosservanza della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica – Illegittimità costituzionale.</p> <p><b>Testo:</b></p> <p>Viene dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma Cost., in relazione agli artt. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 e 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5, che eliminano dalla disciplina di contenimento della spesa per il personale degli enti locali le spese relative all'utilizzo di lavoratori disoccupati nell'ambito di appositi "cantieri di lavoro" comunali a finanziamento regionale. In effetti tali spese rientrano pienamente nell'ambito di applicazione delle citate norme statali indicate come parametri interposti, che fissano limiti all'assunzione di personale e costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica. Quindi, la deroga ai limiti posti dalla disciplina regionale alle spese di personale si pone in contrasto con i limiti posti dal legislatore statale.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 08/04/2013 n.5 art.7 co. 1  legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 08/04/2013 n.5 art.7 co. 2  legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 08/04/2013 n.5 art.7 co. 3</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b></p> <p>Costituzione art. 117 co. 3</p> <p><b>Altri parametri ed atti interposti</b></p> <p>decreto legge 25/06/2008 n. 112 art. 76 co. 7  legge 06/08/2008 n. 133  decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 9 co. 28  legge 30/07/2010 n. 122</p>



<p><b>Massima n. 3:</b></p>	<p><b>Titolo:</b></p> <p>Impiego pubblico – Norme della regione Friuli-Venezia Giulia – Progressioni professionali del personale regionale dell'area non dirigenziale – Considerazione dei periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo determinato ai fini dell'anzianità di servizio - Mancata valutazione degli effetti giuridici conseguenti al conferimento delle posizioni lavorative – Conflitto con la normativa statale, contenente i principi di coordinamento della finanza pubblica vincolante anche per le regioni a statuto speciale – Inosservanza della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica – Illegittimità costituzionale.</p> <p><b>Testo:</b></p> <p>Viene dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, l'art. 10, comma 5, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5, il quale considera la necessità di valutare, ai fini dell'anzianità di servizio, anche i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo determinato, dell'area non dirigenziale del personale regionale, e il conseguente conferimento delle relative posizioni nel rispetto di quelle già conferite. Specificatamente, la disposizione censurata viola e rientra nell'ambito di applicazione temporale del citato art. 9, comma 21, che si riferisce alle progressioni di carriera "disposte" nel triennio 2011-2013. La norma statale mira ad annullare l'effetto di aumento della spesa connesso a decisioni assunte nel periodo di riferimento: se fosse consentito al legislatore regionale disporre nuove progressioni su graduatorie pregresse, sarebbe facile eludere il principio di contenimento della spesa posto dal legislatore statale.</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 08/04/2013 n.5 art.10 co. 5</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b></p> <p>Costituzione art. 117 co. 3</p> <p><b>Altri parametri ed atti interposti</b></p> <p>decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 9 co. 21 legge 30/07/2010 n. 122</p>

**Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo**  
**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**

